

MIGLIOLI, GNECCHI, BOBBA, MADIA, DAMIANO, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, MOSCA, RAMPI, BELLANOVA, SCHIRRU, MATTESINI, GATTI e SANTAGATA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'ultima manovra, decreto-legge n. 201 del 2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di attesa;

le deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 che consentono per alcune situazioni particolari di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione, non coprono comunque tutte quelle situazioni che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale;

nello specifico si rappresenta il caso del lavoratore che compie 60 anni nel maggio 2012 con 37 anni di contribuzione versata in passato, disoccupato da qualche tempo a causa di licenziamento individuale senza accordi. Con la vecchia normativa avrebbe maturato il diritto a pensione con le quote nel 2012, con decorrenza della pensione a giugno 2013. Il lavoratore ha una madre di 91 anni completamente inabile, ed un fratello invalido al 100 per cento a causa di motivi psichiatrici. In base alla nuova normativa il lavoratore in questione potrà andare in

pensione solo nel 2016 con 64 anni di età, con decorrenza giugno 2016. Il lavoratore è disperato: è disoccupato, non può fare i versamenti volontari per mancanza di reddito, ha finito il periodo di percezione dell'indennità di disoccupazione, ha provato a cercare lavoro senza alcun risultato, deve garantire la dovuta assistenza ai famigliari disabili;

il caso di cui sopra, che non è l'unico, è l'ennesima dimostrazione che le fattispecie individuate con il comma 14 dell'articolo 24 del succitato decreto-legge non hanno previsto alcune casistiche di uscita dal mercato del lavoro -:

se non ritenga il Ministro interrogato di promuovere una specifica modifica normativa che consenta a coloro che hanno perso il lavoro, che sono senza alcun reddito e che erano prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici, di poter rientrare nelle deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 201 del 2011.

(5-06392)